

LXXXIX.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — Il presidente comunica un messaggio del presidente della Camera elettiva, col quale trasmette un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, per un'inchiesta sul servizio ferroviario — È trasmesso agli Uffici — Procedesi all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di progetti di legge — Il ministro degli affari esteri presenta un progetto di legge, per « Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino », che viene trasmesso agli Uffici — Incidente sull'ordine del giorno: Osservazioni del senatore Rossi Alessandro e risposta del presidente intorno ad una lettera pubblicata dal senatore Mantegazza — Discutesi il progetto di legge: « Disposizioni sulle pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto » (N. 198) — Parlano il senatore Finali, il relatore, senatore Parenzo, ed il ministro del Tesoro — Discutesi il progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 202) — Senza discussione si approvano i primi 11 capitoli — Sul capitolo 12: « Stipendi al personale delle Legazioni », fanno osservazioni i senatori Alfieri ed Artom, relatore, ai quali risponde il ministro degli affari esteri — Approvansi, senza discussione i capitoli dal 12 al 20 — Al capitolo 21: « Missioni politiche e commerciali », parlano i senatori Rossi Alessandro e Finali ed il ministro degli affari esteri — Si approvano i capitoli dal 21 al 30 senza discussione — Al capitolo 31: « Contributo dello Stato per le spese d'Africa », fanno alcune osservazioni i senatori Lampertico e Rossi Alessandro ai quali risponde il ministro — Approvasi il capitolo 31 e senza discussione si approvano i capitoli restanti ed i riassunti — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Proclamasi il risultato della votazione a scrutinio segreto — I progetti di legge risultano tutti approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del Tesoro, della pubblica istruzione, di grazia, giustizia e culti e della guerra.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Albini, Delfico, Briganti-Bellini.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dal presidente della Camera dei deputati è giunto il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge per un'inchiesta sull'esercizio ferroviario, d'iniziativa della Camera dei depu-

tati, approvato nella seduta del 4 luglio 1896, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto illustre consesso.

« Il presidente della Camera
« VILLA ».

Do atto all'onor. presidente della Camera dell'invio di questo messaggio, e il progetto di legge indicato sarà trasmesso agli Uffici, che fin d'ora sono convocati alle ore 14 e mezzo di domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97;

Eccedenza d'impegno nelle spese per la repressione del malandrino;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97;

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA procede all'appello nominale).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro degli affari esteri.

CAETANI, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto col ministro delle poste e telegrafi, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, del 20 novembre 1895.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione del progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, del 20 novembre 1895.

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Alessandro Rossi sull'ordine del giorno.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. È corsa nei giornali una lettera di un nostro collega, nella quale, rivolgendosi egli ad una terza persona, è detto: « Se non sono andato al Senato per difendervi è perchè da cinque anni ho tale schifo della politica italiana da non poter reggere all'ambiente parlamentare che ci disonora ».

Io non entro nell'argomento che provocò la lettera, essendomi in proposito espresso chiaramente nella tornata del 9 giugno prossimo passato.

Ma non posso credere alla forma della medesima.

E giunto solo da stamane a Roma mi do premura di interrogare il nostro onor. presidente se mai egli si fosse informato dell'attendibilità della detta lettera.

PRESIDENTE. Giunse, pur troppo, a mia notizia la lettera letta dal signor senatore Alessandro Rossi, e quanto io ne sia stato disgustato, addolorato e sdegnato, ciascuno di voi lo può misurare allo sdegno, al dolore ed al disgusto che ha provato leggendola od udendola testè.

Io mi sono domandato se il regolamento del Senato, lo Statuto, il Codice, le leggi dello Stato dessero al vostro presidente facoltà per provvedere; e mi fu giuocoforza constatare non avere io mezzi per rintuzzare l'insulto.

Interrogai in proposito il Consiglio di presidenza il quale fu meco unanime nel deplorare e nello stigmatizzare le parole inconsulte. Però anch'esso, il Consiglio, non credette che io avessi alcuna facoltà per provvedere. Anzi al Consiglio come a me, l'offesa parve così bassa, da farci perfino dubitare dell'autenticità della lettera, della quale d'altro canto noi non abbiamo creduto in nessuna guisa di doverci assicurare. Perchè se quella lettera fosse autentica, evidentemente alle parole inqualificabili, avrebbe dovuto tener dietro l'effetto; vale a dire un atto il quale, secondo l'articolo 98 del nostro regolamento, separasse la persona ed il nome dello scrivente da un ambiente che esso qualifica contaminato e che disonora il paese (*Benissimo, vive approvazioni*).

In caso contrario, se ciò non accada, la con-

traddizione tra il fatto e le parole sarà a nostro giudizio il marchio contro il quale si spunterà il lanciato vituperio e che farà giustizia della inane contumelia.

Il Consiglio di presidenza crede di aver così disimpegnato il suo ufficio, sente di avere col sin qui da me detto adempiuto al suo dovere e non ha per conseguenza nulla da proporre al Senato (*Benissimo. Approvazioni*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ringrazio l'onorevole presidente delle dichiarazioni fatte al Senato che altamente l'onorano, e, per parte mia ne prendo atto.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni sulle pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto » (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: Disposizioni sulle pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Saranno iscritte fra le pensioni dovute per collocamenti a riposo di diritto, le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili, ai militari, agli agenti dei corpi civili armati, ed agli operai della guerra e della marina:

a) che saranno collocati a riposo, in seguito a loro spontanea domanda, per anzianità di servizio o per ragioni di età, uniformandosi alle disposizioni contenute nell'art. 3 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895., n. 486;

b) che cesseranno dal servizio per motivi di salute debitamente accertati, giusta le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895., n. 486;

c) che saranno dispensati, e collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario per aver raggiunto i limiti di età stabiliti da leggi o regolamenti speciali che rendono obbligatorio il provvedimento;

d) che saranno allontanati dal servizio per

effetto di condanne penali, ovvero per motivi disciplinari, sul conforme parere di un Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Signori senatori, io credo che difficilmente un progetto di legge possa andare ad effetti così contrari a quelli che dice di voler conseguire, come quello che stiamo discutendo. Prego il Senato consentirmi di fare alcune considerazioni; e le faccio tantopiù volentieri in quanto che il concetto e il sentimento da cui le mie considerazioni muovono, mi pare che debbano corrispondere all'ingegno e all'indole dell'onorevole ministro del Tesoro, ed a quei propositi severi d'amministrazione e di finanza, per i quali egli è più noto e lodato.

Si dice nel progetto di legge e nella relazione ministeriale, che lo accompagna, che si vuole determinare quali sono le pensioni di autorità.

Certo il distinguere fra pensioni di diritto e pensioni di autorità è cosa molto importante; perchè, mentre all'ammontare delle pensioni di diritto è difficile e quasi impossibile porre un limite nel bilancio, invece alle pensioni d'autorità il bilancio può assegnare un limite, come di fatto avviene dal 1888-89 in poi fino al corrente esercizio, per il quale sono all'uopo stanziati 450,000 lire.

Questo progetto di legge però è tale, che invece di determinare quali sono le pensioni di autorità, alle quali, come ho detto, le assegnazioni di bilancio possono porre un limite, fa di tutte o quasi tutte le pensioni, tante pensioni di diritto.

Ciò mi richiama a un certo improprio concetto che vidi balenare, e ad una impropria locuzione. Pensioni di diritto? Ma quando uno si trovi in condizione di farsi liquidare la pensione, la sua è sempre pensione di diritto. Pensioni di autorità o di grazia non se ne danno.

È il collocamento a riposo o l'allontanamento dal servizio che può essere di diritto o di autorità; ma naturalmente la pensione che consegue

da questa posizione giuridica è sempre pensione di diritto.

Quando fu di recente fatto il regolamento in seguito alla pubblicazione del testo unico delle leggi sulle pensioni, si tentò di allargare i limiti delle pensioni di diritto; ma questo intendimento dell'amministrazione fu mandato a vuoto dalla resistenza degli alti colleghi, i quali furono consultati intorno all'argomento, per non essere questa materia di regolamento.

Quell'articolo che non poté entrare nel regolamento, viene fuori per la persistenza d'influssi dicasterici coalizzati, in un progetto di legge, il quale dissimula, si può dirlo, gli effetti che esso deve portare.

Il progetto ha subito tre variazioni.

Prima v'era un articolo, proposto dal precedente ministro del Tesoro, nella legge di assestamento del bilancio 1895-96; poi fu mutato in un progetto d'articolo nello stato di previsione del Tesoro pel 1896-97 dalla Giunta del bilancio dell'altra Camera; infine ha preso la forma di progetto speciale, che oggi ci sta dinanzi.

L'argomento delle pensioni, o signori, è di gravissimo momento.

Le pensioni importano un onere progressivo; per poco che si cammini nella via in cui siamo, non tarderemo molti anni ad avere per debito vitalizio sul bilancio un onere di 100 milioni.

Mi ricordo quando nel 1892 e nel 1893 mi occupava per la prima volta di cose di finanza insieme a Quintino Sella ed e Marco Minghetti.

Allora eravamo molto preoccupati, immaginatevi di che cosa? Che le pensioni ammontassero a 32 milioni.

E dicevamo per consolarci, che una parte di questo carico doveva essere l'effetto dei mutamenti politici avvenuti in Italia, che rovesciando sei Governi e sei amministrazioni avevano necessariamente dovuto far liquidare delle pensioni a molti rimasti senza impiego.

E allora si era proprio rigorosi. Difatti nel 1865 le pensioni non erano salite a più che 34 milioni.

Vi era un aumento di due milioni, ma per questo aumento v'era il compenso quasi integrale nella diminuzione della somma che figurava in bilancio per assegni di disponibilità. Molti di quegli impiegati fuori di ruolo essendo, per effetto d'una legge del 1863 sulle aspetta-

tive e le disponibilità, andati a riposo, i loro assegni diminuiti erano passati a gravare il capitolo delle pensioni, alleggerendo quello delle disponibilità.

Ma da quel tempo in poi, l'andamento amministrativo in questa materia, e lo stato delle cose peggiorava. Infatti nel 1867, cioè due anni dopo, i 34 milioni erano diventati 46. V'era un motivo plausibile, anzi confortevole, cioè l'aggregazione del Veneto al Regno d'Italia; e v'era una causa naturale, ossia la ripercussione sulle pensioni dell'aumento degli stipendi assegnati alla maggior parte, esclusi i sommi gradi, degli impiegati civili e militari del Regno d'Italia, in confronto degli organici dei cessati Governi; ma si risentivano anche i primi effetti di leggi improvide, che oggi si possono contare a decine e decine, le quali non hanno fatto che aggravare il carico dello Stato.

Nel 1872, eravamo già a 64 milioni. È vero che avevamo anche Roma col suo debito vitalizio antico e nuovo; ma il carico di Roma non poteva giustificare del tutto questo salto. Vi furono delle imprevidenze amministrative; e più che questo, vi furono soverchie larghezze accordate con leggi speciali, sempre rinascenti ed estensive, che credettero che l'Italia fosse abbastanza ricca, per compensare con danaro qualunque anche momentaneo servizio, e trovarono modo di far valer come servizio il non servizio, per finzione civile, agli effetti della pensione.

Nel 1881, ossia nove anni dopo, eravamo press' a poco nella stessa misura; ma d'allora in poi si continuò colle solite inconsiderate larghezze, di guisa che senza che sia avvenuta alcuna nuova aggiunta di territorio e di popolazione al territorio ed alla popolazione del Regno, siamo già arrivati a 78 milioni.

Il Governo ed il Parlamento si preoccuparono molto di questo stato di cose; così che, quando colla legge del 7 aprile 1881 fu creata la cassa per le pensioni civili e militari, fu stabilito che le nuove pensioni da concedersi in ciascun anno non potessero eccedere la somma di L. 3,170,000. Si eccedette questa somma nel 1882 ma non di molto; non si arrivò mai ad eccedenze molto forti; e nel 1888-89 le nuove pensioni concesse furono contenute entre la somma di L. 3,800,000.

La legge allora non distingueva fra collocazioni a riposo o pensioni di diritto e di autorità.

Fu solo la legge del 7 aprile 1889 che ordinò l'abolizione della Cassa pensioni, proprio otto anni precisi, di giorno a giorno, dopo che era stata istituita, che distinse fra pensioni di diritto e pensioni di autorità, e limitò le pensioni che potevano provenire da atto di autorità a 760 mila lire.

Questa somma non è mai stata ecceduta. Fu mantenuta anche pel 1890-91; ridotta a 575 mila nei due anni successivi; accresciuta fino a 652 mila e 667 mila negli altri due esercizi, era di 600 mila nel 1895-96. Per l'esercizio ora incominciato è iscritta la somma di 450 mila.

La legge poi dell'8 agosto 1895, sempre all'intento di limitare per quanto è possibile le pensioni d'autorità, diede mandato alla Corte dei conti, che deve liquidare le pensioni, di verificare sempre rigorosamente se sotto l'apparenza di pensioni richieste spontaneamente non si nascondessero pensioni di autorità, mediante uno di quegli inviti che le amministrazioni civili e militari possono fare ai loro dipendenti, lasciando una libertà di scelta soltanto apparente.

Uno che pensi alla cosa con criterio logico nella sua semplicità, è tratto facilmente a pensare e credere: Qui non c'è bisogno di una legge la quale distingua fra pensioni di diritto e pensioni di autorità.

Pensioni di diritto, ossia collocamenti a riposo di diritto sono tutti quelli chiesti e quindi concessi; collocamenti a riposo d'autorità sono tutti quelli ordinati, quindi imposti.

La logica io credeva bastasse a distinguere pensioni di autorità da pensioni di diritto, senza bisogno di una dichiarazione o di una definizione legislativa. Però vi era una specie di collocamenti a riposo che dava luogo a dubitare; ed erano quei collocamenti a riposo preordinati dalla legge all'atto del raggiungimento di un limite di età.

Prima dell'ultima legge, la quale ha posto il limite di età per tutti gli ufficiali dell'esercito, la cosa non aveva grande importanza, perchè il limite di età a settantacinque anni pei magistrati disgraziatamente riceve assai rara applicazione. V'è l'infermità, v'è la morte che s'incaricano di far cessare il servizio dei magistrati prima che si raggiunga questo limite fatale dei settantacinque anni; per modo che il caso dell'applicazione del limite di età e del

conseguente collocamento a riposo dei magistrati riceveva, riceve e riceverà scarsissima applicazione.

Certo, dentro limite molto più ristretto di anni, la legge faceva cessare dal servizio gli ufficiali superiori dell'armata, ma essi non erano molti in numero. Ora però è venuta una disposizione generale per l'esercito, la quale rende molto grave la questione; e difatti se dovessero andare fra le pensioni di autorità tutte quelle che si danno per raggiungimento di limite legale di età, si andrebbe necessariamente a somme molto alte.

Si può dubitare se il collocamento a riposo che deriva da una disposizione di legge sia o non sia d'autorità.

Certo che se non è un collocamento a riposo che derivi dalla volontà dell'impiegato, neppure è un collocamento a riposo che derivi dalla volontà del Governo; e siccome nel porre i limiti di somma la legge ed il bilancio hanno mirato soprattutto a porre un freno ai collocamenti a riposo, derivanti da volontà del Governo, e in questi casi è la legge che dispone senza la volontà del Governo, pare che le relative pensioni possano essere annoverate fra quelle di diritto.

Se fosse venuta una disposizione chiara di legge, la quale avesse detto che le pensioni per le dispense dal servizio dei magistrati, al loro 75° anno di età, come le chiama la legge; e per il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo dei militari devono essere considerati come pensioni di diritto, non vi sarebbe stata grave obiezione da fare; e per parte mia non ne avrei fatta alcuna.

Ma ben altra cosa dice il progetto che ci sta dinanzi, poichè desso contraddicendo ai propositi che ebbero leggi successive, contraddicendo al concetto che informa lo stanziamento fatto nel bilancio per le pensioni di autorità, distrugge tutti, o quasi tutti i caratteri, che distinguevano le pensioni di diritto da quelle derivanti da provvedimenti di autorità; e rende quasi del tutto inutile la distinzione, che rimane solo formale.

Tanto è vero che nel bilancio 1896-97 la somma proposta in 500,000 lire, ripartita fra gli undici Ministeri, è ridotta a 450,000 lire per le pensioni di autorità.

E davvero non vi è pur bisogno di tanto. Io

credo di potere assicurare l'onorevole ministro che, quando siano dichiarate di diritto tutte quelle pensioni alle quali si riferiscono i quattro paragrafi di questa legge, basterà una ben piccola somma; oserei dire che saranno sufficienti 100,000 lire.

Difatti, nel paragrafo *a* si dice che saranno considerate pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto quelle domandate per anzianità di servizio o per ragione di età, dagli impiegati ed ufficiali civili e militari.

Queste sono le sole pensioni concesse per volontà spontanea dell'impiegato civile e militare. Su queste non vi è nulla a dire. Se uno, il quale ha raggiunto gli anni di servizio, o gli anni di età combinati col servizio, che richiedono le leggi civili o militari, per aver diritto a pensione, e domanda il suo collocamento a riposo, nessun dubbio che la sua sia pensione di diritto.

Ma l'alinea *b* dichiara pensioni di diritto quelle derivanti da cessazione dal servizio per motivi di salute. Se è un impiegato che mettendo innanzi ragioni di salute che poi l'Amministrazione accerta, domandi il suo collocamento a riposo, sta bene. Sono pensioni di diritto.

Ma quando invece è il Governo che, fondandosi sopra un motivo di salute, allontana l'impiegato dal servizio attivo, al quale egli può crederci ancora idoneo, io dubito molto se sia pensione di diritto; anzi son di credere che sia pensione derivante da vero atto d'autorità.

Viene la lettera *c*), la quale forse potrebbe essere formulata più chiaramente, per non correre rischio di indebite estensioni.

Ma io credo che voglia riguardare coloro che sono dispensati dal servizio e collocati a riposo o in posizione di servizio ausiliario, secondo i limiti di età che regolano le speciali carriere.

In questi casi non vi è la volontà dell'impiegato o dell'ufficiale, e neppure vi è la volontà del Governo.

Com'io diceva, si poteva intendere, e sarebbe stato anzi opportuno, che una legge avesse dichiarato essere di diritto tutte le pensioni che, benchè non chieste dall'impiegato civile o militare, neppure erano la conseguenza di un atto del Governo, ma erano la conseguenza dell'applicazione di una legge.

Ma dove poi non so proprio capacitarmi, è nel paragrafo *d*) del progetto di legge; il quale dice che saranno iscritte fra le pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto, le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili e militari che saranno allontanati dal servizio per effetto di condanne penali, ovvero per motivi disciplinari, sul conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Ma, signori miei, l'allontanamento dal servizio per effetto di una condanna penale o per motivi disciplinari, ossia per verdetto di un Consiglio di disciplina, se non è desso un collocamento a riposo d'autorità, non so davvero quale altro ne sia al mondo!

Direi anzi che questo della lettera *d*) del progetto di legge è il prototipo dell'allontanamento dal servizio per atto d'autorità.

So che si dice: questi funzionari ed ufficiali hanno diritto di avere la pensione; non conviene tenerli in servizio, nullostante i loro demeriti; alla liquidazione della sua pensione non può fare ostacolo la mancanza di fondi, come può avvenire, quando le loro pensioni siano classificate fra quelle d'autorità, che hanno assegni di bilancio determinati.

Ma così a dispetto della logica si rovesciano le questioni: giacchè sono d'autorità o di diritto i collocamenti a riposo, secondo la loro natura.

Fate stanziamenti adeguati alle occorrenze probabili per le pensioni di autorità, e non troverete difficoltà alcuna; ma dichiarare pensione di diritto una pensione derivante da un atto del Governo, sia o no preceduto da un Consiglio di disciplina, che allontani per un determinato motivo dal servizio, mi pare contro alla logica delle idee e delle parole, poichè anche le parole hanno la loro logica.

Quali saranno gli effetti di questa legge? I collocamenti a riposo e le conseguenti pensioni, siano domandati per ragioni di età o di servizio, dagli impiegati o dagli ufficiali; siano concessi e dati per causa di salute; siano imposti per legge ai magistrati e ai militari in ragione di età; sia che riguardano gli individui colpiti da sentenze di tribunali o da verdetti di Consigli di disciplina, saranno noverati fra i provvedimenti di diritto.

Ora mi sia lecito chiedere quali sono le pensioni che restano pensioni di autorità?

Parlando sulla legge di assestamento del bilancio 1895-96, dalla quale era stato eliminato un articolo sesto, proposto dalla precedente Amministrazione, dissi che quando fosse passata una disposizione di quel genere, pensioni di autorità potevano essere solo quelle decretate dal Governo senza alcun buon motivo.

Ora, di queste pensioni, a creder mio, non ve ne dovrebbe essere alcuna, perchè non posso ammettere che per volontà del ministro l'impiegato che non ha mancato al suo dovere, che non sia reso invalido ad adempiere le sue funzioni, e non abbia commesso alcuna colpa, possa essere allontanato dal servizio dello Stato.

Quali saranno le conseguenze di questo progetto di legge? Saranno che, se siamo già arrivati a 78 milioni nel carico del debito vitalizio, arriveremo più presto a quei 100 milioni che do alcuni nostri colleghi ho sentito dire essere la metà non lontana di questo carico del bilancio dello Stato.

A questo proposito mi sia permesso di ricordare un fatto abbastanza recente. Un certo numero di persone reputate competenti, sei delle quali erano deputati e sei senatori, uno dei quali, l'onor. Ricotti, ha ora l'onore di far parte del Consiglio dei ministri, furono con un decreto reale del 17 giugno 1895 nominati a far parte di una Commissione, la quale doveva fare studi concreti per l'istituzione d'una Cassa di previdenza atta a garantire gl'interessi degl'impiegati civili e militari, conciliandoli colle esigenze della finanza e del pubblico servizio.

Vi assicuro che nessuno dei componenti della Commissione era un disoccupato. Essi tennero molte e laboriose sedute, radunandosi di buon mattino, e dopo diciotto mesi presentarono una relazione, mandata dal Governo al dimenticatoio.

Se potevamo prevedere ciò, potevamo almeno risparmiare la spesa di un bello e grosso volume contenente verbali, proposte, tavole statistiche, diagrammi, e tutte quelle dimostrazioni che si fanno per renderle accettabili, e per mostrare il buon fondamento delle proposte che si fanno in simili materie, non facili e complesse.

Ma più che risparmiare questa spesa al bilancio, ci saremmo ben guardati dallo spendere il nostro tempo, che ognuno di noi aveva modo e dovere di impiegare in modo più utile.

Intanto si avanzano nuove categorie di pensionabili, i quali sono stati creati da leggi dell'ultimo ventennio; gli organici aumentati e gli stipendi accresciuti, dopo un certo corso di anni, si riversano inesorabili sul fondo del debito vitalizio e delle pensioni; e ogni giorno più si rende palese e grave l'effetto pensionabile della progressione degli stipendi.

Vi è stata una disposizione della legge del 1893 che ha senza volerlo fermato un po' questa fiumana; prescrivendo che la media pensionabile che deve servire per la liquidazione della pensione deve riferirsi all'ultimo quinquennio piuttosto che al triennio ultimo di servizio; ma non è altro che una piccola sosta; e messi in condizione gl'impiegati civili di liquidare secondo il maggior loro interesse sulla base del quinquennio, non vi è dubbio che le vere pensioni di diritto si renderanno più numerose.

Mi perdoni il Senato se io lo intrattengo di soverchio sopra un argomento sul quale fui obbligato troppo tempo a portare la mia attenzione.

Pareva a me in questa condizione di cose, che fosse necessario rafforzare gli argini e porre nuovi freni.

Invece si vuole toglier via quelli che v'erano.

La cosa pare a me che sia grave e pericolosa; e che non sia troppo difficile vedere qual'è la realtà che si nasconde sotto l'annuncio, e la parvenza di questo progetto di legge.

La Commissione di finanze, a nome della quale non ho voluto parlare, preferendo parlare in nome mio, non ha creduto riferendo su questo progetto di legge di proporre il rigetto, ma proponendone l'accoglienza, lo ha fatto con certe opportune riserve e con invito all'on. ministro di studiare nell'interesse della finanza e della pubblica amministrazione la grave questione.

Questo progetto appartiene alla categoria di quei progetti tecnici, la cui importanza finanziaria ed amministrativa sfugge anche alla mente degli uomini più illuminati e più versati e dotti nelle cose amministrative ed economiche.

Io e pochi altri che siamo qui, che abbiamo dovuto per ufficio occuparci di questo argomento siamo forse in grado di apprezzarne l'importanza meglio di molti altri.

Io non mi lusingo punto di essere stato capace d'infondere nei miei colleghi del Senato tutto ciò che vi è di vero e di persuasivo nella non breve argomentazione che io ho fatto. Ma mi valga il lungo studio e il grande amore che io ho posto intorno alle questioni finanziarie ed amministrative, ed a questa in ispecie, per pregare l'onorevole signor ministro, delle cui intenzioni e dei cui propositi non dubito, di volere porre seria attenzione su questo argomento; a fine di proporre tanto più solleciti i provvedimenti, quanto più, a mio avviso, sia grave il nuovo pericolo che sta in questo progetto di legge.

Arrestiamoci, per l'amor di Dio, in questa china ruinoso delle pensioni; e pensiamo che mentre per questa via si va ad aggravare sempre più il bilancio dello Stato, abbiamo imposto tanti e così gravi sacrifici per sole ragioni di bilancio, alla consistenza dell'esercito nazionale. (*Bene! Approvazioni*).

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Non credeva che questo semplice disegno di legge avrebbe potuto sollevare obiezioni così gravi come quelle elevate dall'onorevole Finali; ma poichè egli, prendendo motivo da questa legge, è entrato nella questione generale delle pensioni, mi permetta che io non solo difenda le ragioni della legge, ma anche l'indirizzo che intendo seguire, in tema di pensioni, nell'interesse della finanza.

Io ho preso questo disegno di legge dal progetto di legge per l'assestamento del bilancio 1895-96 presentato il 25 novembre 1895 dal mio onorevole predecessore.

Nella parte preliminare di quel disegno di legge si diceva che l'art. 6 era destinato, in conformità dell'ordine dal giorno votato dalla Camera dei deputati nella seduta di 16 giugno 1891, a eliminare ogni possibile dubbio sulla interpretazione dell'art. 173 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, circa l'imputazione delle pensioni vitalizie o temporanee; e l'art. 6 del quale si parla, in sostanza, non fa che dire le stesse cose che si dicono nell'articolo unico del disegno di legge

presente, poichè stabilisce che dovranno iscriversi nelle pensioni di diritto tutti gli assegni vitalizi o temporanei spettanti ai funzionari, agli ufficiali e militari di terra e di mare ed agli agenti dei corpi civili armati che cessano dal servizio per ragioni di età o di salute, a norma di leggi o regolamenti speciali, non che a coloro che sono dispensati, revocati o rimossi per motivi disciplinari. Sono le stesse disposizioni del disegno di legge attuale, salvo che il testo di questo è più preciso, ed è diviso in quattro commi, ciò che lo rende più chiaro.

Quale è stato lo scopo dell'articolo proposto dal mio onorevole predecessore?

È stato questo. A tenore dell'allegato U della legge 8 agosto 1895, e precisamente a tenore dell'art. 4 di quell'allegato, fu stabilito che la somma da assegnarsi annualmente per le pensioni di autorità non deve eccedere le 500,000 lire complessivamente per tutti i Ministeri.

Quando si venne ad applicare questa norma, la Corte dei conti, dando alla definizione delle pensioni di autorità e di diritto una interpretazione che in teoria può anche ritenersi plausibile, si è rifiutata di ammettere come pensioni di diritto certe categorie di pensioni che sembravano praticamente doversi ritenere tali. Ed allora che ne è avvenuto? È avvenuto che presso parecchi Ministeri e specialmente presso il Ministero della guerra, si sono trovati nella impossibilità materiale di stare, per le pensioni di autorità, nella cifra assegnata dall'art. 4 dell'allegato U della legge 8 agosto 1895: ciò che poteva condurre a risultati affatto contrari al beninteso interesse dello Stato.

Infatti, supponendo che, in seguito all'interpretazione della Corte dei conti, non sieno ammesse come pensioni di diritto quelle dovute per collocamento a riposo in causa di disposizioni legislative per limiti d'età, o per motivi di salute o di disciplina, e sia quindi esaurito rapidamente il fondo di L. 500,000 assegnato alle pensioni di autorità, dovrebbero restare sospesi tutti i collocamenti a riposo dovuti a quelle disposizioni e a quei motivi. E così, per esempio, il Ministero della guerra non avendo somme disponibili per collocare a riposo i militari dichiarati non più degni di rimanere nell'esercito, avrebbe dovuto tenerli in servizio, o per meglio dire, avrebbe dovuto trattarli, in riguardo allo stipendio, come se fossero in ser-

vizio, pur non potendo permetter loro di rimanervi.

Lo stesso inconveniente si sarebbe verificato in larga misura anche presso i Ministeri che hanno corpi armati, come quelli dell'interno e delle finanze. E si verificava anche in altri Ministeri; ed io stesso posso citare un caso recente di un impiegato il quale non potendo, per circostanze speciali, rimanere più a lungo in servizio, avrebbe pur continuato a ricevere il trattamento ordinario, mancando la somma disponibile per collocarlo a riposo d'autorità.

Non è dunque da meravigliarsi se lo stesso ministro che aveva proposto la legge dell'8 agosto 1895, in vista delle conseguenze a cui portava la interpretazione, troppo teoricamente rigorosa, della Corte dei conti, ha dovuto, in occasione dell'assestamento, proporre un articolo speciale onde venisse ben chiarito quali si dovevano praticamente intendere le pensioni di diritto, e quali le pensioni d'autorità.

Questo articolo è precisamente, salvo qualche cambiamento di forma, il medesimo che ora è in discussione davanti al Senato.

La Giunta del bilancio della Camera dei deputati ha preferito che questo articolo venisse stralciato dall'assestamento e formasse tema di uno speciale disegno di legge, al che io non mi sono punto opposto; mi ha anche domandato che se ne trattasse in occasione della discussione del bilancio del Tesoro, perchè la questione si prestava meglio ad essere svolta ampiamente in quel bilancio che in quello di assestamento, e a ciò ho pure aderito. Ed ecco come in seguito al bilancio del Tesoro viene in discussione questa legge speciale consistente in un solo articolo.

Premessa così la storia dell'articolo, e chiarito bene che si tratta di un articolo reso necessario da ciò che risultava, cioè, troppa esigua la somma di L. 500,000 sancita dalla legge 8 agosto 1895 per supplire a tutte le pensioni di autorità, una volta che la definizione di queste pensioni era fatta in maniera troppo rigorosa, entrerò ora nell'esame dell'articolo stesso, per dire al Senato le ragioni che ne suffragano la approvazione da parte del Senato e per assicurarlo che le conseguenze non saranno così gravi come sembra temere l'onor. Finali.

L'onorevole Finali ha detto in sostanza: quale

è la definizione della pensione di autorità? La definizione è chiara.

Quando il collocamento a riposo non è fatto per volontà dell'impiegato, allora deve essere fatto di autorità, ossia per volontà del Governo; quindi la pensione va considerata di autorità.

Ora tali sono i casi citati nei commi *b*, *c*, *d* dell'articolo del disegno di legge. Però l'onorevole Finali ammette già una limitazione a questa definizione per il caso del comma *c*, cioè per il caso in cui per legge, o per disposizioni regolamentari, sia stabilito per certe classi di impiegati un limite di età, come esiste per la magistratura e per gli ufficiali di vascello, e come si è proposto ora per l'esercito. In questi casi, dice l'onorevole Finali, è vero che non vi è la volontà dell'impiegato, ma non vi è nemmeno quella del ministro, e per ciò si può ammettere che tali pensioni si abbiano a considerare di autorità.

Per conseguenza il comma *c* dell'articolo di legge che discutiamo, sarebbe, se non m'inganno, accettato senza opposizione dall'onorevole Finali; e sarebbe naturalmente da lui accettato anche il comma *a*, perchè esso definisce la pensione di diritto, come veramente deve essere, cioè quella che è data per collocamento a riposo in seguito a spontanea domanda dell'impiegato per anzianità di servizio o per ragione di età. Ma l'onor. Finali non accetta i commi *b* e *d*.

Cominciamo dall'ultimo. Il comma *d* dice che dovrebbero essere considerate come pensioni di autorità quelle derivanti dall'allontanamento dal servizio per effetto di condanne penali, ovvero per motivi disciplinari su conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Qui, dice l'onor. Finali, non c'è la volontà dell'impiegato, e certamente c'è la volontà del ministro.

Ma il ministro non può fare a meno di collocare a riposo questi impiegati che fossero allontanati dal servizio per effetti di condanne penali o di un verdetto disciplinare, poichè se non lo facesse, gli impiegati revocati godrebbero lo stipendio intero non prestando servizio, e quindi costerebbero allo Stato assai più di quello che costerebbe il loro collocamento in pensione; senza contare poi che l'effetto

morale di questo stato di cose sarebbe disastroso.

È possibile, è ammissibile che nel caso in cui un impiegato sia revocato per effetto di una condanna, non si possa collocarlo a riposo ma si debba considerarlo come tuttora in servizio?

Dunque non si può dire che in questo caso, mentre manca la volontà dell'impiegato, il ministro possa o non possa volere il collocamento a riposo. Lo deve volere dal punto di vista della finanza, come dal punto di vista del prestigio del corpo cui l'impiegato appartiene.

Pare quindi a me che i casi contemplati dal comma *d* non si possano sottrarre dalla categoria delle pensioni di diritto.

Resta il comma *b*, il quale stabilisce che sono pensioni di diritto quelle che si danno agli impiegati i quali cessano dal servizio per motivi di salute debitamente accertati, giusta le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del più volte citato allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Qui realmente devo ammettere che ci possano essere casi in cui i motivi di salute servano a mascherare un collocamento a riposo di autorità. Ciò può avvenire, è avvenuto certo moltissime volte in passato.

Ma, onorevole senatore Finali, è per questo, che, sopra proposta della stessa Commissione alla quale ella ha alluso, furono, nell'allegato *U* che ho citato precedentemente, imposte coll'art. 2 condizioni speciali all'accertamento delle cause di salute.

Infatti l'art. 2 dice: « Nei casi di collocamento a riposo ed in riforma per infermità dipendenti, o no, da causa di servizio, il Governo dovrà far procedere all'accertamento di esse mediante visita collegiale, e colle altre cautele da stabilirsi col regolamento ». Dunque è da ammettere che quando mediante visite collegiali, e con tutte le modalità che sono richieste, si mette a riposo un impiegato per constatato motivo di salute, la volontà dell'impiegato potrà non esserci, ma il Governo non può a meno di chiedere o concedere il collocamento a riposo.

Ma allora, dice l'onor. Finali, quali sono i casi che restano? Quali sono i casi nei quali è assegnata una somma a disposizione dei diversi Ministeri?

I casi sono molti ancora, onorevole senatore Finali, e meritano una grande attenzione.

Ci sono, innanzi tutto, le riduzioni di organico, le quali possono motivare una spesa maggiore pel collocamento a riposo d'autorità di impiegati prossimi al termine normale della loro carriera e rimasti fuori ruolo, colla sicurezza che la spesa maggiore per pensioni sarà compensata dalla diminuzione della spesa permanente di bilancio.

Ma v'ha di più. Quando un impiegato ha varcato il limite dell'età o la durata del servizio consentita dalla legge sulle pensioni, se, come è naturale che avvenga anche quando in fatto non è, si sente ancora capace di continuare in servizio, non domanderà il collocamento a riposo, poichè il riposo non gli accorda gli stessi vantaggi pecuniari che gli offre il servizio attivo. Supponiamo ora che quest'impiegato si trovi in condizioni tali da non poter prestare un servizio adeguato alle esigenze dell'ufficio; in questo caso che fa il ministro?

Non è legittimo che egli pensi che lo Stato trovi ancora un vantaggio a collocare quell'impiegato a riposo, pur di surrogarlo con uno più valido e più capace, malgrado la spesa richiesta dalla pensione?

Pochi giorni fa, discutendosi alla Camera questo tema, un deputato si è alzato appunto per sostenere questa tesi e per proporre che si stabilisse un limite d'età anche per gli impiegati civili, e specialmente per certe categorie di impiegati, come sono quelli appartenenti ai corpi tecnici, nei quali è più necessaria la robustezza fisica e il vigore della mente. E non dal banco di deputato, ma confidenzialmente, mi raccontava il caso di un impiegato, il quale se fosse stato collocato a riposo in tempo utile avrebbe forse fatto risparmiare allo Stato non migliaia, non decine, nè centinaia di migliaia, ma milioni allo Stato.

Ci sono due scogli da evitare: da una parte abbiamo l'eccessiva facilità colla quale un ministro, se non ha un limite di somma, potrebbe mettere a riposo degli impiegati per ragioni sue personali, per un esagerato concetto della necessità di ringiovanire il personale, o anche per mettere determinate capacità nel posto che loro meglio conviene; per questo si è stabilito già precedentemente e si stabilisce ora una somma che il ministro non può oltrepassare, onde ciò gli serva di freno. Ma dall'altra parte dobbiamo evitare che, per voler troppo limitare

la somma a disposizione del ministro, si immobilizzano, negli uffici, impiegati che non possono rendere tutto il servizio di cui sarebbero capaci se fossero più vigorosi di mente e di corpo.

Vede quindi l'onor. senatore Finali che volendo ottenere troppo da una parte, arrischiamo di compromettere l'interesse dello Stato dall'altra; bisogna quindi trovare un certo equilibrio fra questi due inconvenienti estremi.

Ma su questo argomento io intendo di tranquillizzarlo immediatamente. Egli disse: Voi avete stabilito una somma troppo elevata per queste pensioni che voi avete definito come pensioni di autorità, benchè teoricamente non sieno tutte tali. Le 450,000 lire, che proponete, rappresentano una cifra che è ancora eccessiva in confronto delle 500,000 stabilite dall'allegato U, delle 600,000 dell'esercizio precedente, e delle altre somme ancora più grandi stabilite da leggi anteriori.

Io potrei dirgli che se le L. 500,000 proposte dal mio onorevole predecessore si trovarono in fatto scarse tanto che egli ha dovuto proporre quell'articolo di legge che ora discutiamo, non si potrà dire che 450,000 siano adesso una somma troppo elevata.

Potrei anche dirgli che io ho interpellato, non una o due, ma ben tre volte tutti i Ministeri, instando perchè esponessero il più basso limite delle somme che stimassero sufficienti per le pensioni d'autorità.

E discutendo queste cifre sono arrivato prima a 470, poi a 460 e finalmente a 450,000 lire, che è l'ultima cifra convenuta colla Giunta del bilancio e votata dalla Camera.

In realtà, si tratta di una materia nella quale è assai difficile di calcolare cifre abbastanza approssimate.

Ma ripeto, posso tranquillizzare l'onorevole Finali, assicurandolo che le 450,000 lire proposte non rappresentano che una prima e grossolana applicazione.

In occasione del bilancio d'assestamento si vedrà se si potrà stabilire una seconda e migliore approssimazione, e spero che anch'egli potrà ritenersene soddisfatto.

Ed ora mi permetta l'onor. senatore Finali di diffondermi, come egli fece, nella questione delle pensioni, per rispondere ad alcune considerazioni d'indole generale che egli ha fatto.

Egli ha insistito sulla necessità di mettere dei freni all'aumento continuo degli stanziamenti annuali per le pensioni; e ha citato l'epoca nella quale insieme all'onor. Sella si credeva che non si sarebbe andati al di là di 32 milioni. Però l'onor. senatore Finali ha osservato che nel 1867 si era già arrivati a 46 milioni; e perchè? Perchè ci fu l'aggregazione del Veneto. Nel 1872 si era arrivati a 64 milioni, e perchè? Perchè vi fu l'aggregazione di Roma; e così a poco a poco siamo arrivati ai 78,000,000 attuali.

A raggiungere questa cifra più rapidamente che non si sarebbe creduto, ha contribuito probabilmente il fatto delle notevoli riduzioni di organici che si son fatti dai Governi che si son succeduti dal 1890 in poi, a cominciare dal primo Ministero Rudini col suo programma della lesina. Dal 1891-92 al 1893-94 il carico delle pensioni crebbe da 72 a 78 milioni circa. Hanno contribuito anche più a crescerne il carico l'estensione delle pensioni a categorie di impiegati che prima non ne avevano, e tutte le facilitazioni che il Parlamento non ebbe spesso ritegno ad accordare, non pensando al carico che ne sarebbe venuto al bilancio.

Ma io spero che d'ora innanzi si procederà più cautamente in simili concessioni.

Io potrei citare a questo proposito le sollecitazioni che due volte ci vennero mosse dalla Camera in questi ultimi giorni per aumentare la cifra delle pensioni a quei veterani ai quali provvede una Commissione presieduta dall'onorevole senatore Mezzacapo. Ho dovuto, mio malgrado, oppormi, e l'onorevole Ricotti vi si è anche opposto, perchè, se comprendiamo i sentimenti che hanno motivato quelle proposte, dobbiamo anche tutelare gli interessi della finanza.

In ogni modo, comunque si faccia, è fatale che il carico delle pensioni debba continuare a crescere; si tratta di una legge matematica, contro la quale non v'è difesa.

In Francia il carico delle pensioni è arrivato a 240 milioni; noi siamo appena a 78 milioni, ma si prevede che arriveremo a 100 o 110 milioni; e se si dovessero aumentare gli organici, si arriverebbe a cifre anche maggiori.

I cambiamenti d'organico, le variazioni negli stipendi e altre circostanze eventuali possono modificare la curva del carico delle pensioni,

ma questa continuerà inesorabilmente nel suo cammino ascendente verso un limite massimo.

Tutto quello che si può fare non è già di diminuire questo limite massimo, a cui dovremo fatalmente arrivare, ma sarà di arrivarci il più tardi possibile. Perciò le esortazioni dell'onorevole senatore Finali, onde sia possibilmente diminuita la somma assegnata alle pensioni di autorità sono perfettamente giustificate; e io le accetto.

Ho anche, per lo stesso scopo, accettato un ordine del giorno che fu proposto dalla Giunta del bilancio della Camera in occasione della discussione del bilancio del Tesoro, secondo il quale si invita il Governo a limitare in ogni esercizio le pensioni di diritto ad una cifra che stia in equilibrio colle eliminazioni degli esercizi precedenti.

In teoria questa limitazione sarebbe un assurdo, quando non si intendesse circoscritta ad un unico esercizio; poichè, come ho detto, il carico delle pensioni va fatalmente crescendo, e solo si può rallentarne, entro certi limiti, l'accrescimento.

Pure, regolandosi anno per anno sull'eliminazione dei due o tre anni che precedono, si può stabilire ad ogni esercizio, alla presentazione, per esempio, del bilancio d'assestamento, la somma da stanziarsi nell'anno in corso per le pensioni di diritto.

L'effetto di questa limitazione sarà probabilmente che alla fine dell'esercizio si troveranno parecchi pensionandi, i quali malgrado il diritto di essere collocati a riposo, dovranno aspettare qualche mese, ciò che non sarà un gran male. Nell'anno successivo se ne terrà conto con una corrispondente variazione della somma da stanziarsi; per cui, sebbene non si tratti di un freno tanto efficace, quanto forse avrebbe dovuto essere secondo l'intenzione dei proponenti, potremo nondimeno servircene per rallentare la legge d'accrescimento.

Mi pare, onor. senatore Finali, che ella, dopo queste spiegazioni, non si dovrebbe troppo preoccupare delle conseguenze che ella teme da questo disegno di legge.

Creda, onorevole senatore Finali, che io non ho alcuna intenzione di abbassare gli argini che si oppongono al dilagare delle pensioni. No: io, come ho sempre cercato di fare nella mia modesta vita pubblica, miro piuttosto

ad elevare argini contro l'aumento delle spese, che ad abatterli. E se i risultati conseguiti nei primi mesi di applicazione della legge che stiamo discutendo, saranno tali che mi permetteranno di alzare di più l'argine, per diminuire la spesa delle pensioni, lo farò certamente, sapendo di non far nulla di più del mio dovere di vegliare alla finanza dello Stato.

Senatore FINALI, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io non pongo in dubbio i propositi dell'onorevole ministro, il quale troppe prove ha date del suo zelo e delle sue cure intese al bene della finanza dello Stato. Questa dichiarazione io aveva ripetutamente fatta nelle considerazioni che hanno provocata la sua risposta.

Posso anche dire che in molte delle idee e delle teoriche messe innanzi da lui, io consento; ma come avviene non di rado, delle stesse proposizioni e delle stesse teoriche, le varie menti traggono illazioni e conseguenze diverse.

Io non voglio rientrare nella discussione; ma mi permetta dirgli che le risposte che egli mi ha date intorno alla lettera *b* ed alla lettera *d* di questo progetto di legge non mi persuadono; perchè l'accertamento delle cagioni fisiche o morale dell'allontanamento dal servizio a cui riguardano questi due paragrafi, non tolgono che il provvedimento del Governo portante l'allontanamento dal servizio sia un vero atto di autorità.

Egli ha ragionato saviamente intorno all'allontanamento dal servizio di quegli impiegati provetti, troppo attaccati alla loro seggiola, la cui permanenza nell'amministrazione può riuscire di poca utilità, e talvolta di danno. A ciò provvede appunto la legge vigente, la quale consente al Governo di allontanare dal servizio coloro che, per aver raggiunto il massimo degli anni di servizio, o di età con un certo numero di anni di servizio, hanno il diritto perfetto alla pensione. Ma allontanarli per dar luogo ai procaccianti ed impazienti di attendere non si deve, quando l'età e la salute non li abbiano resi inetti al regolare adempimento delle loro funzioni.

Le ragioni che l'onorevole ministro ha dato della presentazione di questa legge, la cui iniziativa spetta, come dissi già io stesso, alla

cessata Amministrazione, che fu modificata nell'altro ramo del Parlamento dalla Giunta del bilancio, e poi prese la forma attuale, consistono in un difetto dell'Amministrazione.

Egli disse che il fondo era insufficiente.

Ma perchè non avete fatto uno stanziamento adeguato?

Avete cominciato con 760,000 lire, poi siete discesi a 650,000, e poi ancora a 600,000; e 450,000 lire.

Ne avevate dunque di troppo?

Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni intorno ai suoi propositi sulla materia delle pensioni; ma mi permetta soggiungere che io metto assai poca importanza, a che il capitolo delle pensioni di autorità debba diminuire, mentre cresce indefinitamente e senza limiti quello delle pensioni di diritto.

È di questo che mi preoccupa; e poichè tutte, o quasi tutte le pensioni saranno di diritto, le assegnazioni di bilancio non potranno più fare argine alcuno contro l'inondazione delle pensioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore PARENZO, *relatore*. Le autorevoli osservazioni dell'onor. Finali, presidente della Commissione permanente di finanze, avevano impressionato la Commissione stessa, quando in seno ad essa molto sommariamente le aveva accennate. Ond'è che la Giunta di finanza aveva finito per proporre al Senato l'approvazione del progetto di legge con quelle riserve, a cui ha fatto cenno nel suo discorso lo stesso senatore Finali.

Però l'onorevole Finali, in seno alla Giunta permanente di finanze, non aveva richiamato la di lei attenzione, come oggi ha fatto in Senato, sopra le conseguenze finanziarie di questo progetto di legge che, secondo il concetto suo, dovrebbero portare ad un più rapido aumento delle pensioni di diritto.

Questo fu lo scopo principale del suo discorso di oggi, al quale però io non potrei rispondere in nome della Giunta permanente di finanze, appunto perchè quest'argomento dell'eventuale aumento delle pensioni di diritto e dell'onere maggiore per la finanza non è stato in seno alla Giunta discusso.

Ma per tranquillare il Senato intorno agli effetti della votazione di questo progetto di

legge, credo mio dovere di osservare all'onorevole Finali, che, se si esaminino tutti e quattro i comma del progetto in discussione, potrà trovarsi vera l'osservazione dell'onorevole senatore Finali, il quale affermò che, portando nella categoria di pensioni di diritto molte delle pensioni che si consideravano pensioni di autorità, resta allargata, anzichè ristretta, la facoltà del potere esecutivo nel decretare collocamenti a riposo per ragioni di autorità; ma non mi pare che possano perciò aggravarsi le condizioni della finanza oltre alla cifra delle 450,000 lire stanziata per le pensioni di autorità.

La conseguenza di questo progetto di legge potrà quindi essere quella cui l'onorevole ministro accennava, che cioè in occasione del bilancio di assestamento, si vedrà se sia il caso di restringere ancora nuovamente questa cifra.

Ma in quanto alle pensioni di diritto non mi pare, ove si esaminino dettagliatamente i quattro comma, che si debbano avere tutti i timori che ha manifestato l'onorevole Finali per le conseguenze finanziarie derivabili come effetto di questo progetto di legge.

Perchè i casi che sono elencati nei quattro comma del progetto di legge, avverranno sempre indipendentemente dalla volontà del ministro, e quindi saranno sempre cause di pensioni che pure si dovrebbero accordare, ampliando, come lo stesso onorevole Finali ammette, il fondo per le pensioni di autorità che oggi si riduce a 450 mila lire. L'effetto finanziario adunque per i casi contemplati da questo progetto sarà lo stesso, sia che essi si dicano di autorità o di diritto.

Non dipendono, infatti, dalla volontà del ministro i casi contemplati dal comma *a*) sul quale l'onor. Finali non fa alcuna osservazione. Non dipendono dalla volontà del ministro che in circostanze limitatissime (e in questo i danni che lo Stato risentirebbe, senza il collocamento a riposo, sarebbero assai più gravi di quello che non sia l'aumento delle pensioni, perchè toccherebbero al buon andamento dell'Amministrazione) quelli contemplati dalla lettera *B*, e che riguardano casi di allontanamento d'impiegati per ragioni di salute accertate nei modi voluti dagli articoli 2-3 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, e sono appunto quei casi tanto chiaramente spiegati dal ministro. In quanto ai casi contemplati dal comma *c*), poi-

chè sono fissati dalla legge e indipendentemente dalla classificazione più o meno teoricamente esatta di collocamenti a riposo d'autorità o di diritto, porterebbero sempre all'aumento del fondo delle pensioni.

Per ultimo il comma che ha richiamato maggiormente l'attenzione dell'onor. Finali è quello contemplato dalla lettera *d*, in cui si tratta d'impiegati collocati a riposo per effetto di condanne penali, o dei Consigli di disciplina.

Ora anche qui mi pare che l'onor. ministro abbia spiegato, come l'interesse dell'Amministrazione e il decoro degl'impiegati esigano che siano allontanati dal servizio gl'impiegati condannati. Ma il non classificare queste pensioni tra quelle di diritto a che cosa porterebbe? Porterebbe appunto a ciò, che si dovrebbe aumentare il fondo stanziato per i collocamenti a riposo per ragioni di autorità; sicchè alla finanza non verrebbe nessun giovamento.

Laonde, mentre si può consentire teoricamente, e vi ha consentito il ministro, nelle osservazioni giustissime fatte dall'onor. Finali, per quanto riguarda le classificazioni di collocamento a riposo di diritto o di autorità, quanto però alla preoccupazione finanziaria derivante da questo progetto di legge, essa non mi sembra debba essere così grave, come le parole dell'onor. Finali l'avrebbe presentata.

L'onor. Finali ha assai giustamente colta l'occasione, e in ciò ha certo consenziente l'intera Commissione permanente di finanze, per richiamare l'attenzione del ministro su questo gravissimo tema delle pensioni, e soprattutto sui provvedimenti e sui mezzi necessari, non

mai abbastanza consigliabili, per trattenere e ritardare il più possibile l'aumento della spesa e per il capitolo delle pensioni. E la risposta del ministro a me è parsa soddisfacente.

Ho voluto dire queste poche parole per spiegare, non solo il voto favorevole dato dalla Commissione permanente di finanze a questo progetto di legge, ma anche per dire al Senato le ragioni per le quali io, come relatore, non ho potuto far cenno nella relazione delle osservazioni oggi esposte in merito al disegno di legge dal senatore Finali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Poichè si tratta di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà nella tornata di domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 202).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 202).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla lettura dei capitoli.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	427,991 75
2	Ministero - Spese d'ufficio	67,500 »
3	Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali	22,080 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1896

4	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza	15,000 »
5	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	48,000 »
6	Spese postali (Spesa d'ordine)	44,060 »
7	Spese segrete	100,000 »
8	Spese di stampa	2,500 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	21,000 »
10	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
11	Spese casuali	38,135 »
		786,266 75
Spese di rappresentanza all'estero.		
12	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	405,000 »

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Dalla limpida e, come sempre usa l'onorevole relatore, mio amico il senatore Artom, accuratissima relazione del Bilancio del Ministero degli esteri, si rileva che sarà soppresso un posto di ministro plenipotenziario, quello di Monaco di Baviera, al quale viene sostituito un'incaricato di affari.

Non è mia intenzione di discutere della importanza politica di quella sostituzione e mi associo a questo proposito alle giuste considerazioni che si contengono nella eccellente relazione dell'onor. Artom.

Ma confesso che, in massima, non si vedeva la opportunità di simile variazione recata nei quadri della diplomazia al servizio del Regno d'Italia. Il personale abbonda ed il procedere normale di avanzamento nella carriera vi è assai lento e limitato.

Si sa d'altra parte che contingenze e considerazioni politiche di cui è d'uopo lasciare l'apprezzamento, caso per caso, al libero giudizio del Governo, inducono questi, non di rado e particolarmente nei gradi già elevati, a chia-

mare personaggi estranei alla carriera ai posti più ambiti.

Non vuoi dubitare che tali contingenze siano sempre state cagionate da gravi e prudenti motivi. Ma non è men vero che direttamente od indirettamente gli egregi e benemeriti funzionari dello Stato i quali hanno con zelo e con decoro rappresentato il loro paese all'estero, vedono ancora diminuita la probabilità, già per se stessa tutt'altro che larga, di raggiungere i gradi più elevati corrispondenti ai servizi prestati.

Io mi limito a fare questa raccomandazione: nè intendo di proporre alterazione alcuna al progetto di bilancio. Tuttavia, siccome il signor ministro degli esteri (al quale mi lega amicizia da lungo tempo, di cui altamente mi onoro) questa prima volta non può ragionevolmente essere tenuto gran fatto libero della formazione di un bilancio di cui gli altri fornì o raccolse gli elementi. Io gli auguro di avere tutto l'agio per portare nei bilanci futuri le migliorie che l'esperienza non mancherà di suggerirgli. In modo speciale sono da evitare le economie di cui il beneficio è assai incerto, mentre pure sarebbero

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1896

nocive ad un servizio dello Stato così importante per la prosperità ed il decoro del Re e della Nazione.

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. La lentezza nella carriera diplomatica di cui spesso si sono udite lagnanze, generalmente ha dipeso dall'interpolarsi nei rispettivi suoi ruoli sia di funzionari di carriera consolare, sia di carriera interna, o anche per il fatto che vennero interpolate persone che addirittura erano fuori degli organici del personale dipendente dal Ministero degli esteri.

Però nel caso speciale a cui accenna l'onorevole senatore Alfieri non vi sarà ritardo di sorta nella carriera di alcuno, perchè nell'accuratissima relazione del senatore Artom una sola svista, oserei dire, è accaduta, ed è precisamente questa che si riferisce alla soppressione del posto di ministro a Monaco di Baviera; questa soppressione è un semplice errore di stampa, della cui correzione non fu colpevole il Ministero degli esteri, ma forse quello del Tesoro.

Fu immaginato da principio di sopprimere il posto di ministro a Monaco di Baviera; però in seguito non fu ritenuto conveniente di farlo, e la economia che ci proponevamo si ottenne mediante la soppressione di un posto di segretario di legazione.

Ora dei due progetti fu per errore stampato il primo e non il secondo, quindi concludo la

mia risposta, asserendo che il posto di ministro a Monaco di Baviera è conservato.

Senatore ARTOM, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARTOM, *relatore*. Io avevo soltanto notato l'importanza del posto di ministro a Monaco di Baviera, e mi pareva poco conveniente che fosse stato soppresso, ma prendendo le cifre come mi erano state date; non avevo avvertito il piccolo sbaglio. Ora riconosco con piacere come ciò non sia avvenuto, per ciò prendo parte volentieri all'osservazione fatta dal senatore Alfieri, che desidera questo posto sia conservato; infatti è un posto d'osservazione molto importante; e poi non si possono togliere posti anche secondari se non si vuol togliere ogni mezzo di educare diplomatici che poi dovranno andare in posti maggiori. Mi conforta quindi il fatto che il posto di ministro a Monaco di Baviera sia conservato.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. A me non resta che di ringraziare il signor ministro degli schiarimenti che egli mi ha favorito, e non posso pentirmi di averli provocati poichè, per tal modo, si è potuto dissipare l'equivoco che aveva, non meno che a me, fatto impressione poco favorevole a tanti altri colleghi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

13	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	490,414 21
14	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	56,046 64
15	Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse)	1,261,000 »
16	Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse)	1,861,320 46
17	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	71,000 »
18	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	15,000 »
19	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	226,566 94
20	Viaggi in corriere	40,000 »
21	Missioni politiche e commerciali	80,000 »

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Tengo a dire brevi parole al Senato sullo stato anormale in cui ci troviamo rispetto ai rapporti commerciali colla Francia.

Siamo quasi alla vigilia di separarci per le vacanze ed è corsa una voce nella stampa di preludio a trattative. Si è anche fatto il nome del delegato che dovrebbe andare a Parigi.

Poi queste voci si sono disdette, tuttavia intendo di porgere occasione al Governo di dirci in proposito a che ne siamo, sia pure nella misura più riservata che egli crederà di tenere.

Non intendo di toccare l'argomento politico; non sarebbe nemmeno il suo vero posto in sede di bilancio, mentre dal lato economico e commerciale, come bene osserva la relazione dell'onorevole Artom, vi si annette una certa importanza.

È risaputo che la Francia ha stretto accordi pressochè con quaranta nazioni; solamente non si è combinata col Portogallo e coll'Italia. Colla Spagna dove pareva che i dissensi fossero gravi si è combinato un *modus vivendi* che va d'anno in anno, malgrado la questione importante dei vini.

Le convenzioni in parola sono a base della tariffa minima francese e da potersi denunziare a qualunque momento.

A convenire, l'ultima è stata la Svizzera, la quale dopo d'aver tenuto fermo a delle tariffe di guerra fino all'ultimo momento, è venuta l'anno scorso in un accordo, pel quale, le sue statistiche doganali provano che ha ottenuto due milioni, o poco più, di beneficio su quattordici milioni di perdite.

La Francia è naturalmente nel suo pieno diritto di regolare come le conviene i suoi interessi politici e commerciali; egual diritto abbiamo noi, ma abbiamo anche il diritto che tutti quelli che sono interessati a questi scambi possano far conto di una certa garanzia di stabilità.

Ora, le fantasie hanno camminato, sempre parlando della stampa, fino al punto di supporre nel Governo una nuova orientazione nella politica estera.

Io non nutro dubbi a questo proposito; non ci conviene tentare delle ripugnauze più o meno vere, più o meno palesi; le alte ragioni di sentimento non si modificano perchè sieda al potere piuttosto uno che un altro Gabinetto.

Crediamole passeggiare piuttosto le cause di allontanamento; eleviamo le menti in alto; sia e resti com'è, amichevole la diplomazia.

E poichè si è dato il nostro concorso alla esposizione del 1900, noi facciamo voti cordiali perchè l'esposizione riesca. Ci troviamo pienamente d'accordo cogli amici della pace universale, i quali naturalmente avversano qualsiasi dissenso internazionale. Ma una convenzione commerciale è una convenzione d'interessi e non d'idealità. Malgrado la formola sacramentale che nel preliminare d'ogni convenzione va scritta sulla pace perpetua, sulla amistà degli Stati contraenti, ognuno di essi si propone poi di fare per il meglio il proprio interesse.

Siccome il nostro stato attuale colla Francia è anormale, e non resta esclusa la possibilità d'iniziativa, che credo bene non esistano oggi, tuttavia importa di conoscere bene: 1° lo stato tecnico della questione; 2° le condizioni diverse dei contraenti. Non bisogna farsi illusioni, conviene partire dallo stato delle cose come si trovano in virtù della famosa tariffa Méline, la quale non ammette altra scelta che la tariffa minima o la tariffa massima.

Io ho riassunte in due tabelle le voci principali degli scambi tra le due nazioni; ho preso trentatre prodotti principali dell'importazione di Francia in Italia e trenta prodotti principali della esportazione d'Italia in Francia. I prodotti inviati da questa sono, in massima: manifatture, filati, tessuti, giuocattoli, macchine, mercerie, mode, fiori artificiali e vini fini; sono agricoli quelli mandati in Francia dall'Italia e principalmente erano: vini, olio d'oliva, riso, limoni, aranci, frutta fresche, mandorle, fiori, carne fresca, burro, formaggio, uova e miele, ecc.

Conviene inoltre notare che sopra queste trenta voci, tredici, colla vecchia convenzione francese erano esenti.

Gli aumenti della tariffa, così detta *minima* francese, sono tali che portano la differenza dai limiti che avevamo con le vecchie convenzioni, calcolati a zero nella somma i prodotti esenti da dazio, niente meno che a quattordici volte tanto, mentre facendo lo stesso confronto della

tariffa convenzionale vecchia italiana con quella che sarebbe da accordarsi sulla base delle convenzioni che abbiamo con gli altri Stati, non avremmo che il solo aumento del 25 per cento; il che vuol dire un quarto rispetto a quattordici. Vale a dire per l'Italia in Francia il rapporto della cifra di 190 a quella di 2674.70 e per la Francia in Italia il rapporto della cifra di 2601.25 a quella di 3240.77.

Queste note, per non tediare il Senato, e se il Senato me lo consente, vorrei che fossero inserite negli Atti (1), perchè saranno di quadrante sintetico, e come di testimonianza a spiegare lo stato nostro verso la Francia.

E notate che nella tariffa Méline gli animali, che tanto a noi importerebbero, e i cereali, sono esclusi dalla tariffa minima; non portano che una tariffa unica.

La relazione nota astrattamente che con la Francia ci sarebbe evidente utilità economica di un accordo commerciale pel quale trova ostacoli non superati finora. In verità l'utilità economica come parmi aver dimostrato, sarebbe assai relativa quando non si avesse a trattare che sulla base della tariffa minima francese; credo di più che quegli ostacoli non si potranno superare perchè la Francia ha già su quella base conchiuso accordi con tutti gli Stati.

In queste condizioni non sono certo gl'interessi nostri che ci spingono ad esplorare una politica nuova, e nel fatto si può desumere dai quadri dei nostri scambi che le correnti vecchie si sono di molto modificate ed a vantaggio nostro, in quantochè si sono ottenuti in questi anni dei progressi industriali ed agricoli superiori a quelli che avevamo in addietro. Onde può affermarsi che se l'assenza di un trattato colla Francia non ci ha portato tutti i danni che taluni dicono, ci ha fatto fare un po' di giudizio, ha prodotto maggiore elasticità nella nostra produzione tanto agricola che manifatturiera, come lo dimostrano da sé le tabelle doganali.

Solo a pensare che nel periodo 1887-89, in un solo triennio abbiamo avuto un supero dell'importazione sull'esportazione di un miliardo e mezzo crescente, bisogna proprio dire che tra le cause della gravissima crisi che si è prodotta poi e che non è ancora sparita, con-

vien darne gran parte a un simile sbilancio di importazione.

Ci siamo aperti in questi anni dei mercati nuovi ed abbiamo trovato nell'Austria-Ungheria colla convenzione dei vini a L. 5 77 un farmaco a non subire la tariffa della Francia che sarebbe di 13 20 per ettolitro, da L. 2 ch'era prima.

Per essere equanimi non è nemmeno a dire che la Francia sia andata peggio colla nuova tariffa. Essa anzi se ne è trovata meglio. La tariffa Méline che è parsa a tutto il mondo uno spauracchio ha posto la Francia in condizione da portare il suo movimento commerciale in progressiva ascendenza.

Nei cinque mesi del 1896 in confronto al 1895, aumentò da 1528 milioni, l'importazione, a 1722 milioni; e l'esportazione da milioni 1358 a milioni 1427. E con l'Italia? Con l'Italia, si è pure migliorato quel periodo, perchè mentre nei cinque primi mesi del 1896, la Francia ricevette dall'Italia per 14 milioni di prodotti in più, mandò a noi per otto milioni meno di merci. Tra queste stanno 6,000,000 d'introduzione minore nei pacchi postali, quando va ritenuto che i pacchi postali, portati a 5 chilogrammi, offrono un grande sfogo per le novità francesi, per tutti quei piccoli oggetti che portano molta mano d'opera e poco capitale.

Sussiste infatti che è doppia la importazione di pacchi postali, in confronto della esportazione e con ben minori profitti rapporto alla qualità. Poichè la nostra esportazione vertendo principalmente nei prodotti agricoli, ben scarso beneficio possiamo avere sopra un pacco postale di 5 chilogrammi in confronto di mercerie e di oggetti di moda che s'importano.

Lascio questi ed altri particolari per non annoiare il Senato, e per finire col dire che nessuna necessità ci spinge a mutare il nostro contegno attuale.

Anche nel quadro doganale di questi cinque mesi non è sconcertante la quantità e la qualità degli scambi. Quei pochi che abbiamo con altre nazioni sono solidi e sicuri. Gli scambi colla Francia dal 1891 al 1895 si mantengono intorno a 300 milioni.

Lo sbilancio nostro tra la importazione e la esportazione dei 5 mesi che l'anno scorso era a 54 milioni, in questi 5 mesi del 1896 si è ridotto a 26 milioni, quando, come ho detto poco fa, eravamo giunti durante la convenzione

(1) Vedi le tabelle A e B in fine di seduta.

colla Francia nientemeno che a sbilanci per tre anni di seguito di 500 milioni...

Senatore FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

Senatore ROSSI ALESSANDRO... Trovai quindi necessario di mettere in evidenza alcune cifre a provare che il nostro bilancio economico ha migliorato e che non è venuto il finimondo per la rottura dei trattati colla Francia.

In questo anno se non avessimo avuto d'uopo di importare tanto grano dall'estero, la nostra bilancia economica si chiuderebbe in attivo.

Mi rincresce non sia presente anche il ministro di agricoltura, il quale di certo avrebbe dovuto confermare i miei apprezzamenti. Tutto ciò non impedisce che i nostri rapporti diplomatici con la Francia continuino buoni come per lo passato. Tutto al più si potrà dire di questa fatalità: *Sunt lacrimae rerum*.

La Svizzera, come diceva poco fa, fino all'ultimo giorno in cui è venuta ai patti ha mantenuto verso la Francia le sue tariffe di guerra. Noi le abbiamo abolite poco più di un anno dopo che si erano pubblicate. E spontanei. Io credo che quella calma d'allora e quella dignità dobbiamo conservarle sempre, senza che per questo voglia dire che noi saremo meno amici colla Francia.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Avendo chiesto la parola, mentre parlava l'onorevole Rossi, l'ho fatto non come presidente della Commissione di finanze, ma così per esprimere un'opinione mia.

Ho chiesto la parola quando l'onorevole Rossi ha parlato di 500 milioni annuali di eccedenza d'importazione dalla Francia in Italia; perchè quell'affermazione non risponde al vero.

Non solo io questa cifra non la posso ammettere; ma non credo che l'onorevole mio amico troverà modo d'iscriverla in una tabella.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Legga la tabella.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Quel che so non debbo andarlo a cercare, e non lo leggo. Io le dico, che fino al 1887 nel nostro commercio colla Francia, quello d'esportazione rappresentava più della metà della nostra esportazione totale.

E le dico che la cosiddetta bilancia di com-

mercio, alla quale ella tiene più che non io, traboccava a nostro favore in ciascun anno con una differenza di 120 a 200 milioni a nostro favore.

Dopo il 1887 siamo rapidamente giunti alla condizione che tutti sanno o possono sapere.

Non voglio scendere a studio di tariffe massime e minime, a raggruppamenti di maggiore o minor numero di merci industriali e agrarie. È la massa dei commerci d'importazione e di esportazione, che deve richiamare la nostra attenzione.

Io dico, senza timore d'ingannarmi, che fino a tanto che siamo stati a regime convenzionale colla Francia, e quindi prima del regime di tariffe generali o differenziali, il nostro commercio di esportazione colla Francia rappresentava più della metà della nostra esportazione totale; e che il commercio colla Francia era il solo in Europa che si saldasse a nostro beneficio, con una differenza che variava da un anno all'altro, a seconda della nostra produzione agraria, ma che andava da 120 a 200 milioni.

Queste sono le vere cifre, che il Governo non deve dimenticare ogni volta sia indotto a pensare alle nostre relazioni commerciali con la Francia.

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. Ho poche parole da dire, perchè il Senato comprenderà che nella materia sulla quale parlò l'onorevole Rossi non posso e non debbo entrare in questo momento.

Ringrazio di gran cuore il senatore Rossi pei consigli e pei suggerimenti che ha dato. La competenza sua è così grande che io li avrò certamente a mente qualora si presentasse il caso di applicarli.

Su questa possibilità, però, io non posso dirgli nulla, nè in un senso, nè nell'altro.

Quanto alla domanda da lui rivoltami, se sia vera la presenza in Francia di un incaricato speciale, mandato dal Governo, possa garantirgli che questa non è che una delle solite voci sparse dai giornali e che non ha ombra di fondamento.

Al di là di questo null'altro posso aggiungere.

Quello che posso garantirgli è che in cosa

di tanto interesse, qualora il caso si verificasse il Governo metterà il massimo impegno, perchè ritiene che la sola ragione per tutti noi di stare a questo posto è precisamente la tutela dei grandi interessi della patria nostra.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io ringrazio il ministro delle dichiarazioni che ha fatte. Quando egli non avrà in vista che gli interessi pratici e reali della nazione, questi lo guideranno sulla strada che io mi sono industriato di designare quale sia rimpetto alle tariffe minime francesi.

Al mio amico il senatore Finali amo dire che egli non ha ben compreso quello che io ho detto se ha supposto che la differenza dello sbilancio commerciale di 500 milioni annui si applicasse alla sola Francia. Io ho detto che nei tre anni '87, '88 e '89 abbiamo avuto uno sbilancio di più di 500 milioni all'anno e che quello fu l'inizio della crisi che non è ancora terminata. Quanto agli scambi che noi facevamo con la Francia, nessuno meglio di me desidererebbe che si potessero rinnovare, ma è la tariffa Méline che vi si oppone; dovetti dimostrarlo. Ho

soggiunto che non per questo hanno patito gli scambi italiani, ed ho portato delle cifre a giustificazione che non abbiamo scapitato; al contrario ci siamo fortificati, abbiamo imparato dalla stessa impossibilità di combinare con la Francia, a migliorare certi prodotti rendendo possibili alcune esportazioni che quando noi eravamo convenuti con la Francia non si facevano.

Noi esportiamo oggi anche in articoli di manifatture, per esempio nelle cotonerie, delle discrete somme che prima non si esportavano.

L'onorevole Finali non vorrà disconoscere le nostre tabelle doganali, perchè io non ho portato cifre di mio capriccio. Dovrà convenire che non sia stata inutile la discussione che finisce col prender atto delle assicurazioni dell'onorevole ministro degli esteri che, cioè, nelle voci corse di trattative e di delegazioni nulla c'è di vero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 21 nella somma di L. 80,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

22	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	144,145 »
23	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra e Pechino	46,500 »
		4,696,993 25
Spese diverse.		
24	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	217,740 »
25	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	150,000 »
26	Sussidi e rimpatri di nazionali indigenti e spese di ospedale ed altre eventuali all'estero	350,000 »
27	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	6,000 »
28	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	8,000 »
29	Scuole all'estero	950,000 »
30	Sussidi vari	110,000 »
31	Contributo dello Stato per le spese civili d'Africa	2,000,000 »

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Nelle congiunture in cui è avvenuto il primo stabilimento della colonia agricola, di cui già il Senato ebbe ad occuparsi in una recente discussione, era impossibile che tutto fosse definito in modo che non dovessero presentarsi delle difficoltà. Nei giorni scorsi appunto si sono presentate delle difficoltà fra i coloni ed il Governo. Però mi gode l'animo di poter anche attestare riconoscenza al Governo che ha contribuito affinché quelle difficoltà siano tolte. Tuttavia, appunto per le condizioni dolorose, in cui si è istituita quella colonia, tutto non ha potuto esser definito, io prego il Governo di darsi premura, perchè tutto abbia un regolare e stabile assetto, in modo che le difficoltà non abbiano di nuovo a sorgere.

Per parte mia sarò sempre lieto di cooperare col Governo in quegli intendimenti che vennero dimostrati da lui in una recente occasione, e che ebbero una riprova nell'opera efficace del Governo per togliere le difficoltà sorte nei giorni scorsi.

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. Debbo assicurare l'onor. Lampertico che ho la più grande simpatia per l'impresa che egli protegge, e per quanto è in mio potere cercherò di facilitarne lo sviluppo ed il buon andamento.

Le cose sono ben disposte da parte del Governo e cammineranno facilmente da loro senza alcun intervento per parte del Ministero, in-

tervento del resto che non mancherà mai, ove fosse necessario, per favorire quell'iniziativa lodevolissima.

Anche l'assetto stabile da dare alla colonia Margherita io credo che sarà facilmente regolato.

So che indicazioni molto precise erano state date su questo argomento al generale Barattieri; quando era governatore dell'Eritrea, ed io prometto al senatore Lampertico che di questa materia mi occuperò, e spero che sarò in grado di regolarizzare la colonia Margherita nel senso che egli desidera.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Non posso fare a meno di essere grato all'onor. ministro per aver confermato oggi le parole benevole che nella tornata dell'8 giugno ha pronunciato riguardo alla colonia Margherita, alla quale io pure porto un vivo interesse. Intendo che indirettamente abbia così anche risposto al discorso che io ho fatto in quella tornata sulla colonizzazione in generale, ed al quesito particolarmente: se, cioè, una volta che siamo là non dovevamo approfittare di tutte le condizioni che ci poteva offrire la colonia per cominciare col dar posto al piccolo nucleo ivi formatosi dei nostri emigranti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 31.

Chi lo approva è pregato di alzarzi.

(Approvato).

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

32	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	25,000 »
33	Stipendio ed indennità agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
34	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
35	Spesa ripartita per riparazioni straordinarie al palazzo della Consulta in Roma	28,000 »

53,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

36	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	170,280 »
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	786,266 75
Spese di rappresentanza all'estero	4,696,993 25
Spese diverse	3,791,740 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	9,275,000 »

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	53,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	170,280 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	9,328,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	170,280 »
TOTALE GENERALE	9,498,280 »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Domani, alle ore 14, riunione negli Uffici col seguente ordine del giorno:

Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo (N. 207);

Convenzione postale fra l'Italia e San Marino del 20 novembre 1895 (N. 209);

Riordinamento delle scuole complementari e normali (N. 206);

Inchiesta sull'esercizio ferroviario (N. 208).

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni sulle pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto (N. 198);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 202).

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio (N. 188);

Ponte sul Tevere per la strada Amerina (N. 199);

Aggregazione del comune di Castiglion Fibocchi al mandamento di Arezzo (N. 174);

Aggregazione del comune di Sambuca Pistoiese al 2° mandamento di Pistoia (N. 176).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1896

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione [della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97:

Votanti	79
Favorevoli	71
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Eccedenza d'impegno nelle spese per la repressione del malandrino:

Votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	6
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97:

Votanti	79
Favorevoli	72
Contrari	6
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97:

Votanti	79
Favorevoli	73
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è tolta (ore 18 e 30.)



LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1896

TABELLA A.

Dazi d'entrata in Francia.

	Tariffa convenzionale vecchia	Nuova tariffa		
		massima	minima	
Vini	2	13 20	7 70	
Oli d'oliva	3	15 »	10 »	
Id. volatili, essenze	100	3000 »	2000 »	
Confetture	32	90 »	85 »	
Sugo di liquerizia	4	100 »	100 »	
Cappelli di paglia	10	125 »	100 »	
Marroni e Castagne	esenti	3 »	3 »	
Patate	»	0 40	0 40	
Riso	»	3 »	3 »	
Semola	»	0 60	0 60	
Fecola indigena	»	15 »	12 »	
Amido	»	18 »	14 »	
Limoni	2	8 »	5 »	
Uva fresca	esente	12 »	8 »	
Id. maturata con mezzi artificiali	»	200 »	150 »	
Frutta fresca	»	5 »	3 »	
Mandorle	»	6 »	3 »	
Fichi	»	6 »	2 »	
Uva secca	6	25 »	15 »	
Legumi freschi	esenti	8 »	6 »	
Carne fresca di montone	3	32 »	32 »	
Id. di maiale	3	12 »	1 »	
Id. di bue od altro	3	25 »	25 »	
Selvaggina morta	5	25 »	20 »	
Burro fresco	esente	13 »	6 »	
Id. salato	2	13 »	6 »	
Formaggio tenero	3	25 »	15 »	
Id. duro	4	25 »	15 »	
Uova	esenti	10 »	6 »	
Miele	esente	15 »	10 »	
Voci N. 30.	Somme . . .	190	3848 20	2674 70

TABELLA B.

Dazi d'entrata in Italia.

	Tariffa convenzionale vecchia		Tariffa nuova	
			generale	convenzio- nale (1)
Vini	4 »		20	5 77
Oli d'oliva	3 »		15	6 »
Filati di lana greggi	11 50	fino a 7/m.	14	14 »
Id.	11 50	fino a 15/m.	19	19 »
Id.	11 50	oltre a 15/m.	28	28 »
Tessuti di lana fini greggi	57 75		122	122 »
Id. di cotone ordinari I	57 »		62	62 »
Id. id. II	64 »		74	74 »
Filati di lana cardati greggi	50 »	fino a 10/m.	45	45 »
Id.	50 »	oltre a 10/m.	35	55 »
Filati di lana pettinati greggi	50 »	fino a 50/m.	60	60 »
Id.	50 »	oltre a 50/m.	75	75 »
Tessuti di lana scardati	140 »	fino a 300 g.	200	185 »
Id.	140 »	da 300 a 500	175	160 »
Id.	140	oltre 500	150	140 »
Tessuti di lana pettinati	170 »	fino a 200 g.	250	250 »
Id.	170 »	da 200 a 500	220	220 »
Id.	170 »	oltre 500	190	190 »
Tessuti di seta neri uniti	4 »		7	6 »
Id. operati	4 »		10	9 »
Giocattoli di legno	40 »		75	60 »
Lavori di pelle non nominati	50 »		120	120 »
Macchine per filatura	6 »		10	8 »
Id. per tessitura	6 »		10	7 »
Strumenti ottici e simili	30 »		125	30 »
Mercerie comuni	60 »		100	media 75 »
Id. fine	100 »		200	id. 150 »
Ventagli ordinari	90 »		100	100 »
Id. fini	100 »		200	200 »
Cappelli di seta non guarniti	150 »		150	150 »
Id. altri id.	100 »		100	100 »
Id. da signora guarniti	500 »		500	500 »
Fiori artificiali	6 »		15	15 »
Voci N. 33.	Somme	2601 25	3496	3240 77

(1) Nella colonna della tariffa convenzionale nuova sono in tipi normali le cifre delle voci convenzionate e in corsivo, per completare le addizioni, quelle non convenzionate, al tasso stesso della tariffa generale, cioè che non esclude che potrebbero venir convenzionate in seguito con ribasso.